



*Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - Uff. VII

Ministero della Salute

0009996-P-07/04/2009

DGSAN



39276051

Alle Imprese interessate (elenco allegato)

e, p.c.

Spett. FEDERCHIMICA
UNIONCHIMICA
ASSOMETAB

N

Risposta al Foglio del

N

Oggetto: Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009

Con riferimento all'ordinanza in oggetto, in particolare per quanto riguarda l'art. 5 che dispone gli obblighi per i produttori di fitofarmaci utilizzati come topicidi, raticidi, lumachicidi e nematocidi in associazione o non ad esche, si informa che, alla luce di considerazioni di carattere tecnologico, l'ordinanza in questione è stata modificata dalla nuova ordinanza 19 marzo 2009 pubblicata sulla G.U. n 79 del 4 aprile 2009.

La nuova ordinanza esclude la classe dei nematocidi dall'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1. Inoltre, allo stesso articolo, non è più previsto, nel caso la forma commerciale dei prodotti fitosanitari in questione sia un'esca, l'obbligo di immetterli sul mercato con appositi contenitori il cui accesso è possibile solo all'animale bersaglio.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della nuova ordinanza, le imprese in indirizzo sono tenute a presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, domanda di variazione tecnica secondo l'art. 12 comma 2, del DPR 23 aprile 2001, n 290.

Tale variazione consiste in:

- Aggiunta di una sostanza amaricante che renda il prodotto sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Qualora detta sostanza amaricante fosse già presente nella formulazione autorizzata, devono esserne indicati, nell'istanza, la natura ed il contenuto.

Inoltre, le imprese sono tenute a modificare le etichette come di seguito indicato:

- Aggiunta, per i lumachicidi, della frase cautelativa: "Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali".
- Aggiunta, per i rodenticidi, delle frasi cautelative SP1, SP3 di cui all'allegato II del DM 21 luglio 2004, di attuazione della direttiva 2003/82/CE.

La presente nota verrà inserita sul sito web del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio BORRELLO)